

COMUNE DI CHIESANUOVA

Citta Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--

N. 69

DATATA 20/04/2026

OGGETTO: RIPARAZIONE ANTIFURTO UFFICIO COMUNALE E SAI -
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE AGES DI
ACOTTO GAIO GIAN MARIO - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE -
PROVVEDIMENTI

OGGETTO: RIPARAZIONE ANTIFURTO UFFICIO COMUNALE E SAI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE AGES DI ACOTTO GAIO GIAN MARIO - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto della necessità di riparare l'antifurto che asserva gli uffici comunali e sai che risulta non funzionante e di provvedere alla sostituzione delle batterie ormai consumate;

Dato atto che, per tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione, è fatto obbligo di acquisto mediante CONSIP, ma il comma 503 della Legge 208/15, Legge di Stabilità, ha introdotto la deroga dall'effettuare acquisti con modalità elettronica per importi inferiori a €. 1.000,00;

Sentita la ditta individuale AGES di Acotto Gaio Gian Mario di Candia – Via Castiglione, 123 che ha inviato idoneo preventivo di spesa per la riparazione dell'antifurto e la sostituzione delle batterie ormai usurate e non più funzionanti, per un importo totale di € 162,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto opportuno effettuare l'intervento di cui sopra ed affidare pertanto il lavoro alla ditta individuale AGES di Acotto Gaio Mario per le motivazioni di cui sopra;

Visto il D.L.gs n. 267/00 e s.m.i;

Visto il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.12.2025;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta AGES di Acotto Gaio Gian Mario di Candia – Via Castiglione, 123 la riparazione dell'antifurto e la sostituzione delle batterie ormai consumate al costo di € 162,00 oltre di legge;
2. di dare atto che l'impegno di spesa emergente dal presente anno è previsto in complessivi € 197,64 con imputazione alla ex capitolo 1060/2 codice 01.02.1 del bilancio di previsione 2026/2028.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Silvia Evelyn ROVETTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino.